

ATTI PARLAMENTARI

X LEGISLATURA

Doc. III

N. 4-bis

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

ENZO TRANTINO, *Presidente*; BRUNO STEGAGNINI E FRANCESCO FORLEO, *Vicepresidenti*; GIOVANNI GEI, GIOVANNI RIVERA E ANGELO LAURICELLA, *Segretari*; FILIPPO BERSELLI, GIUSEPPINA BERTONE, GIAN CARLO BINELLI, VINCENZO BINETTI, WILLER BORDON, ANTONIO BRUNO, VINCENZO BUONOCORE, RENATO CAPACCI, SALVATORE CARDINALE, VINCENZO CIABARRI, ROBERTO CICCIOMESSERE, LEDA COLOMBINI, ENNIO GRASSI, GUIDO MARTINO, ALBERTO MONACI, MAURIZIO NOCI, GABRIELE PIERMARTINI, GIUSEPPE PISICCHIO, NICOLA QUARTA, GIANCARLO SALVOLDI, GIUSEPPE SARETTA, NICOLA SAVINO, FERDINAND WILLEIT, PIETRO ZOPPI, *Componenti*

sulla verifica dei poteri per il Collegio XXII (Napoli-Caserta)

Relatore: FRANCESCO FORLEO, *di minoranza*

Presentata alla Presidenza l'8 febbraio 1991

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come ho già avuto modo di esporre nella relazione di minoranza che accompagnava la relazione del collega di maggioranza Quarta, discussa in Aula il 13 e il 14 giugno scorso, la situazione che la Giunta delle Elezioni ha dovuto affrontare nel Collegio di Napoli rappresenta un'eccezione nella storia della verifica delle operazioni elettorali di un Collegio, che si svolge di norma nell'ambito della stessa Giunta, concludendosi con una proposta all'Aula di convalida, o, in presenza di fondate contestazioni, di annullamento e di decadenza, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento della Camera.

Il carattere eccezionale della vicenda del Collegio di Napoli-Caserta è stato peraltro riconosciuto dalla stessa Assemblea, che non approvava la relazione di maggioranza, e votava il seguente ordine del giorno:

La Camera

preso atto dell'indagine finora condotta dalla Giunta delle elezioni, nonché dei risultati acquisiti in ordine alla verifica dei poteri per il collegio Napoli-Caserta;

considerato che la sistematicità, l'ampiezza e la omogeneità delle irregolarità riscontrate in seggi diversi potrebbero far ritenere che ci sia stata un'azione convergente tesa ad alterare il voto ed in particolare quello di preferenza;

ritenuto che occorre pertanto acquisire elementi più ampi e probanti per un quadro complessivo e non parziale della situazione, ai fini di una valutazione più approfondita delle condizioni di quel collegio;

rinvia

gli atti alla Giunta delle elezioni per:

a) approfondire e completare le indagini entro tre mesi estendendole anche ad altre sezioni elettorali, compatibilmente con il

termine indicato, al fine di attivare le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento della Camera (annullamento, convalida, decadenza);

b) riferire all'aula entro il termine indicato (tre mesi) sui risultati conseguiti;

c) trasmettere all'Autorità giudiziaria, al Consiglio superiore della magistratura e, per quanto di sua competenza, alla Commissione antimafia, tutta la documentazione acquisita dal Comitato inquirente.

« Trantino, Forleo, Binetti, Berselli, Martino, Salvoldi, Noci, Caria ».

Le circostanze che hanno indotto l'Assemblea a rinviare gli atti alla Giunta, considerando indispensabile un approfondimento sono note, e se ne dà solo un breve cenno, rinviando, per una descrizione più circostanziata, alla relazione, di maggioranza e di minoranza, già stampate.

In primo luogo, le dichiarazioni dello stesso Ufficio Centrale circoscrizionale in merito a interventi operati sui voti di preferenza eccedenti i voti di lista; le difficoltà incontrate dall'Ufficio Calcolo della Giunta nel far quadrare i dati di numerose sezioni; la presentazione di numerosi ricorsi in cui veniva denunciato lo stato di disordine con cui si erano svolte le operazioni elettorali e le irregolarità intervenute; la presenza di numerose sezioni totalmente prive di schede bianche; la scomparsa di schede valide dalle preture di Marcianise e di Torre del Greco; le testimonianze rese dinanzi al Comitato inquirente dai componenti dell'Ufficio Centrale circoscrizionale e da numerosi presidenti di seggio che hanno evidenziato gravi lacune nel sistema di vigilanza; lo stato disastroso dei verbali sezionali, quale emerge da un controllo completo effettuato dalla Giunta, che ne rende problematica ed incerta l'affidabilità.

* * *

Per quanto concerne in particolare la vulnerabilità del sistema di vigilanza, questo argomento è stato ripreso con vigore dall'attuale relatore di maggioranza, onorevole Trantino, che ha enfatizzato il ruolo assunto dalla Magistratura in questa vicenda.

A questo proposito, occorre avere chiari i distinti compiti e ambito di competenze tra Magistratura e Giunta: la prima si deve limitare a presiedere e a controllare la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, alla Giunta è riservata la convalida delle elezioni, accertarne la regolarità e « la definitiva pronuncia sulle contestazioni, e in generale su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio Centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente (articolo 87, 1° comma leggi elettorali) ».

I diversi ambiti di competenza fanno sì che la Giunta, rilevate le irregolarità, abbia la facoltà di correggere ed eventualmente annullare operazioni elettorali risultate irregolari, e la Magistratura di indagare e perseguire chi ne risulti responsabile.

È precisamente quello che la Giunta ha fatto, muovendosi in base ai ricorsi e alle norme regolamentari, sia della stessa Giunta sia della Camera.

Né va dimenticato che le norme contenute nell'articolo 17 del Regolamento della Camera recepiscono precise disposizioni costituzionali. L'articolo 65 della Costituzione affida alla legge la *determinazione* dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore, e l'articolo 66 stabilisce testualmente « Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

In particolare, per *titoli di ammissione* devono intendersi, oltre quelli puramente formali — diritto all'elettorato attivo e passivo, corretta presentazione delle candidature, assenza di cause di ineleggibilità —, anche la correttezza delle operazioni di voto, nonché l'esattezza del numero di voti conseguito dai singoli candidati.

Quindi l'attività di verifica svolta dalla Giunta a norma dell'articolo 17 del Regolamento della Camera, trova la sua legittimazione nel citato articolo 66 della Costituzione, che affida a ciascuna Camera una funzione di controllo sull'intero percorso del complesso *iter* che va dalla candidatura alla proclamazione, e che si conclude con la proposta all'Aula di convalida, di annullamento o di decadenza. In particolare, l'articolo 17 del Regolamento prevede che la Giunta, compiuti gli accertamenti necessari, certifichi, per ciascun deputato, che le operazioni elettorali nel Collegio in cui è stato proclamato si sono svolte regolarmente, e che sussistono i titoli di ammissione, cioè l'esattezza della cifra elettorale conseguita, l'assenza di cause di ineleggibilità e la rimozione di cause di incompatibilità. Non a caso infatti, quella che viene definita « verifica dei poteri » che la Camera ha affidato all'organo Giunta delle elezioni, sta a significare appunto « verifica dei titoli di ammissione ».

Gli adempimenti di cui all'articolo 17 del Regolamento della Camera, si estrinsecano attraverso una serie di atti e di fasi previste dal Regolamento interno della Giunta, come appresso specificato:

« articolo 3 all'inizio della legislatura, il Segretario Generale della Camera raccoglie tutti i documenti concernenti ciascuna circoscrizione e procede a un esame sommario di essi. Provvede a predisporre, per ogni circoscrizione, un prospetto contenente:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti di lista ed individuali nonché delle schede nulle, contestate o bianche secondo il verbale dell'Ufficio centrale;

b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano state proteste ed un riassunto di queste;

c) l'indicazione riassuntiva delle proteste presentate all'Ufficio centrale e di quelle pervenute direttamente alla Camera;

d) le eventuali osservazioni sollevate in merito ai voti di lista ed individuali, nel corso del controllo preliminare dei dati elettorali compiuto dagli Uffici della Camera.

I prospetti sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta ».

Ai sensi dell'articolo 9 del proprio regolamento interno, la Giunta può « sempre disporre la revisione dei risultati elettorali delle *singole sezioni, ed il controllo delle schede nulle, bianche e contestate* allegate ai verbali delle sezioni stesse ». « La Giunta — prosegue l'articolo — può anche, in casi particolari, disporre la revisione *delle schede valide* ».

La Giunta delle Elezioni inoltre, ai sensi dell'articolo 10, « ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la convalida ».

L'articolo 10 prevede inoltre che « se detti fatti non influiscano in maniera determinante sulla validità dell'elezione, la Giunta può procedere alla convalida nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria ».

I successivi articoli del Regolamento interno prevedono che, dopo i deliberati della Giunta, le proposte di annullamento dell'elezione o per ineleggibilità, o in seguito a contestazione, debbono essere presentate all'Assemblea.

Premesso quanto sopra, giova richiamare l'attenzione sui punti di cui agli articoli regolamentari sopra illustrati: l'articolo 10, prevede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria in presenza di un fatto costituente *reato*, senza specificare se si tratta di delitto o di contravvenzione, né tantomeno fa riferimento all'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

In questo senso, l'ultimo comma del predetto articolo 10 stabilisce che la Giunta possa procedere a convalida anche in presenza di fatti costituenti reato, quando essi siano ritenuti ininfluenti.

L'accertamento del corretto svolgimento dei fatti attinenti la *regolarità* delle elezioni, secondo quanto previsto dal regolamento della Giunta, fa sempre riferimento al controllo delle schede elettorali (articolo 9) e mai, e non si vede come potrebbe, indica i verbali come documenti probanti.

* * *

Si è già detto come la consapevolezza della gravità dei fatti riscontrati nelle operazioni elettorali del Collegio di Napoli sia stata pienamente condivisa dall'Assemblea, tanto da far concedere alla Giunta un periodo di proroga per svolgere « ulteriori » accertamenti e disporre la trasmissione degli atti, oltre che alla Magistratura competente, anche alla Commissione antimafia ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che le conclusioni dell'onorevole Quarta, primo relatore di maggioranza, furono respinte dall'Assemblea perché, come è stato evidenziato nella relazione di minoranza del gruppo comunista, i verbali, assunti dal relatore quali elementi probanti, non potevano considerarsi tali.

Ciò costituisce un punto invalicabile, peraltro ratificato da un voto dell'Assemblea, così come non esistono — a seguito di ulteriori accertamenti disposti dall'Aula — elementi che possano far ritenere i « fatti » accaduti nel Collegio di Napoli-Caserta avvenimenti non costituenti reato.

Pertanto, sulla base di quanto rappresentato e nella convinzione che la Camera non potrebbe contraddire se stessa, è da ritenere che non sia effettivamente possibile considerare validi i voti di Marcianise, mancando la materiale disponibilità delle schede elettorali.

L'episodio di Marcianise non può considerarsi esaurito, come sostiene il nuovo relatore di maggioranza Trantino, in virtù di una perizia predisposta dalla Magistratura su alcuni campioni ritrovati nel cortile della Pretura di Marcianise. Si parla di una perizia che costituisce un solo momento del procedimento giudiziario, che potrebbe anche concludersi con una condanna per la dolosa distruzione delle schede in modo diverso dal rogo (consapevole invio al macero di materiale elettorale compromettente).

Ci si chiede come l'episodio di Marcianise possa essere liquidato sulla base di una perizia, e non sull'inequivocabile conclusione di una sentenza che faccia luce sui modi e sui responsabili della distruzione delle schede; schede, giova ricordare, non *richieste a campione dalla Giunta, bensì su specifico e circostanziato ricorso*.

La perizia, in effetti, non vale ad escludere l'intenzionalità della distruzione delle schede, né può far venir meno l'esistenza del reato.

* * *

La nuova relazione di maggioranza a firma del relatore Trantino che restringe le ipotesi di annullamento a sole 45 sezioni del Collegio, ignorando la reale portata e ampiezza delle irregolarità riscontrate, si conclude con la proposta di convalida di tutti i deputati proclamati nel Collegio. È chiaro che questa relazione non porta alcun ulteriore accertamento degno di rilievo, ma solo artifici formali che, sebbene accuratamente esposti, non possono in alcun modo anticipare, ammesso che ciò sia possibile, la sentenza demandata ad un *iter* solo parzialmente concluso da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

In sostanza, le argomentazioni dell'onorevole Trantino non sono che un affievolimento della precedente relazione a firma dell'onorevole Quarta, a suo tempo respinta dall'Aula, perché, occorre ribadirlo, i verbali elettorali non possono assurgere a dignità di prova come precedentemente sostenuto.

Non può sfuggire peraltro che se, le ipotesi formulate dal relatore Trantino rivestissero qualche elemento di legittimità, la situazione ne risulterebbe ulteriormente aggravata, in quanto la Giunta,

e per essa la Camera, sarebbe obbligata a rinviare il proprio giudizio: infatti la Giunta non potrebbe che formulare all'Aula una proposta sospensiva, in attesa di un giudizio definitivo della Magistratura alla chiusura di tutti i procedimenti in corso, *in primis* circa la scomparsa di schede presso la pretura di Marcianise.

Con ciò verrebbe negata di fatto la possibilità, per la Giunta e per l'Assemblea, — a cui è riservata l'ultima decisione — una valutazione *politica* di quanto è avvenuto nel Collegio Napoli-Caserta, valutazione che non si può desumere dalla tortuosa intelaiatura della relazione di Trantino, che nel tentativo di eludere l'evidenza dei brogli, addita come responsabile la Magistratura napoletana, le cui carenze sono ben note all'Assemblea, che ha già provveduto ad informare chi di dovere.

* * *

Se sono fondate le denunce contenute nella relazione di maggioranza, assolutamente condivisibili, appare difficile accettare le conclusioni del relatore di maggioranza che peraltro non ha tenuto conto degli sviluppi processuali riportati dalla stampa il 19 dicembre 1990 (*Mattino e Repubblica*).

Va evidenziato che dette condanne scaturiscono dalle iniziative assunte dalla Giunta, che come da ordine del giorno all'inizio riportato, aveva sollecitato gli organi inquirenti, sulla base di inequivocabili episodi accertati durante le indagini compiute, nonché dalle testimonianze ascoltate durante i lavori del Comitato inquirente.

Risulta evidente che le iniziative assunte dalla Magistratura tuttora in corso, danno corpo, contrariamente a quanto affermato dal relatore Trantino, alle gravissime irregolarità verificatesi nel Collegio XXII Napoli-Caserta.

Non siamo pertanto in presenza di irregolarità presunte, ma, rispetto alla discussione in Aula del 13-14 giugno 1990, di gravi reati che danno consistenza alle denunce avanzate dalla Giunta. Pertanto alla luce di quanto esposto l'Assemblea non potrà non tener conto dei reati emersi.

In base alle considerazioni sopra esposte, si invita l'Assemblea a procedere all'annullamento dei risultati elettorali delle 45 sezioni proposte dal relatore di maggioranza, nonché dei risultati delle 70 sezioni di Marcianise le cui schede sono comunque state sottratte al controllo della Giunta, impedendone il compito istituzionale di verifica dei titoli di ammissione dei deputati proclamati in questo Collegio; dando mandato alla Giunta stessa di trarne le dovute conseguenze, in termine di rettifica di voti di lista e di voti di preferenza.

Si propone altresì di rinviare ogni decisione relativa ai ricorsi presentati avverso i risultati ufficiali del Collegio — ricorsi che il relatore di maggioranza intende senz'altro respinti pur non potendone sostenere l'infondatezza — ai conteggi definitivi scaturiti dalla decisione politica che si propone alla Camera di adottare.

FRANCESCO FORLEO, *relatore*.